

Propone alla Giunta che il riconoscimento di un Gruppo Aziendale possa avvenire quando: 17-11-1978

- 1) il 100% dei componenti il Direttivo del Gruppo Aziendale siano iscritti al Sindacato;
- 2) il 60% degli agenti devono essere iscritti al Gruppo Aziendale;
- 3) di questo 60% almeno il 70% deve essere iscritto al Sindacato;
- 4) lo Statuto del Gruppo deve prevedere per gli aderenti al Gruppo l'obbligo di iscrizione al Sindacato.

SINDACATO NAZIONALE
AGENTI DI ASSICURAZIONE
MILANO

STATUTO

Testo approvato dal XVII Congresso Nazionale del 3-4 novembre 1972
e modificato dal XVIII Congresso Nazionale del 21-22-23 giugno 1973

Non può essere o rimanere iscritto al Sindacato chiunque faccia parte di altra associazione, sindacato, ente od organismo che persegua scopi analoghi a quelli previsti dall'art. 2 dello Statuto, nonché chiunque sia legale rappresentante, amministratore o dipendente di imprese di assicurazione.

Può essere nominato « socio onorario » — su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale — chiunque abbia acquisito particolari meriti nei confronti della categoria. I soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 5

— *Iscrizione al Sindacato* — Per l'iscrizione al Sindacato il richiedente deve presentare domanda alla Sezione competente per territorio che decide al riguardo.

L'interessato, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, può appellarsi alla Giunta Esecutiva Nazionale che decide in via definitiva.

Qualora la Sezione territorialmente competente non sia costituita, la domanda di iscrizione deve essere presentata al Sindacato.

Art. 6

— *Doveri degli iscritti* — L'iscritto deve osservare tutte le norme dello Statuto, del Regolamento, le deliberazioni dei competenti organi associativi, gli accordi e i contratti collettivi stipulati dal Sindacato e ritenerli espressamente vincolanti.

Art. 7

— *Contributi sindacali* — L'iscritto è tenuto a versare entro il 28 febbraio il contributo sindacale provinciale e nazionale tramite la Sezione competente per territorio. In mancanza di questa ultima il contributo dovrà essere versato direttamente al Sindacato.

Decorso il 28 febbraio, l'iscritto moroso è sospeso di diritto dall'esercizio dei diritti sociali fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta.

Trascorso il 30 settembre dell'anno per il quale il contributo è dovuto, l'iscritto è escluso di diritto dal Sindacato.

Art. 8

— *Perdita della qualità di iscritto* — La qualità di iscritto si perde:

- a) per dimissioni che debbono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata alla Sezione competente per territorio che ne dà partecipazione al Sindacato;
- b) per le cause previste dagli artt. 4, secondo comma, 7 e 29 lettera d).

TITOLO III

ORGANI DEL SINDACATO — GRUPPI AZIENDALI

Art. 9

— *Organi del Sindacato* — Sono organi del Sindacato:

- a) le Sezioni Provinciali;
- b) il Congresso Nazionale;
- c) il Comitato Centrale;
- d) la Giunta Esecutiva Nazionale;
- e) la Segreteria Nazionale;
- f) il Comitato dei Gruppi Aziendali;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10

— *Sezioni Provinciali* — Le Sezioni Provinciali esprimono le istanze di base della categoria ed operano nell'ambito delle direttive nazionali.

Le Sezioni Provinciali si costituiscono raggruppando gli iscritti della stessa provincia:

- a) per iniziativa locale, mediante deliberazione che deve essere subito comunicata al Sindacato;
- b) per iniziativa del Sindacato mediante nomina di un iscritto quale fiduciario; le funzioni di fiduciario cessano con la istituzione della Sezione Provinciale. Più province limitrofe possono raggrupparsi in un'unica Sezione Interprovinciale.

In casi eccezionali, la Giunta Esecutiva Nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni Periferiche con competenza territoriale diversa dalla circoscrizione amministrativa provinciale.

Tali sezioni, Interprovinciali o Periferiche, vengono convenzionalmente denominate « Sezioni Provinciali ».

Art. 11

— *Organi delle Sezioni Provinciali* — Sono organi delle Sezioni Provinciali:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Segretario.

Art. 12

— *Assemblea Provinciale* — L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti, operanti nella provincia o nella zona di competenza della

rispettiva Sezione Provinciale, in regola con i contributi sindacali.

È convocata dal Segretario, di propria iniziativa, oppure su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti, con un minimo assoluto di 3.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso spedito almeno 8 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto alla metà. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quinto di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

In caso di impedimento il voto può essere delegato. Ogni componente non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea:

- a) propone al Sindacato le istanze di base;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione Provinciale;
- c) elegge la Giunta Esecutiva;
- d) designa i propri delegati al Congresso Nazionale;
- e) delibera sulla relazione del Segretario Provinciale;
- f) fissa la misura delle quote sindacali provinciali.

Art. 13

— *Giunta Esecutiva Provinciale* — La Giunta Esecutiva Provinciale è formata:

da 3 componenti per le Sezioni che hanno non più di 20 iscritti;

da 5 componenti per le Sezioni che hanno oltre 20 e non più di 50 iscritti;

da 7 componenti per le Sezioni che hanno oltre 50 e non più di 80 iscritti;

da 9 componenti per le Sezioni che hanno oltre 80 iscritti.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) nominare fra i propri componenti, il Segretario e 1 o 2 vice-Segretari, a seconda che gli iscritti siano in numero fino a 60 ovvero superiore a 60;
- b) coadiuvare il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni;
- c) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea Provinciale, con riserva di ratifica da parte di questa;
- d) adempiere tutte le altre attribuzioni che siano ad essa demandate dallo Statuto e dai competenti organi del Sindacato.

La convocazione deve essere effettuata a norma dell'art. 12.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 14

— *Segretario e vice-Segretari Provinciali* — Il Segretario presiede l'Assemblea Provinciale e la Giunta Esecutiva Provinciale ed adempie tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dallo Statuto e le deliberazioni degli organi competenti del Sindacato.

Il Segretario Provinciale fa parte di diritto del Comitato Centrale.

I vice-Segretari fanno le veci del Segretario, in caso di assenza o impedimento, con precedenza secondo l'età.

In caso di cessazione dalla carica del Segretario, la Giunta procederà a nuova elezione.

Art. 15

— *Gruppi Aziendali* — I Gruppi Aziendali o Interaziendali riuniscono gli Agenti operanti per una stessa impresa o per imprese appartenenti allo stesso gruppo finanziario oppure aventi affinità di particolari interessi (imprese esercenti solo un determinato ramo, rappresentanze di società estere ed altri raggruppamenti similari).

I Gruppi attuano in autonomia gli scopi del Sindacato nel settore aziendale di competenza e devono fornire allo stesso tutte le notizie che possano risultare di interesse comune della categoria. Non trattano argomenti di interesse generale che il Sindacato indichi di propria pertinenza.

L'appartenenza al Gruppo Aziendale è subordinata alla iscrizione al Sindacato.

Lo Statuto del Gruppo non deve contenere norme contrastanti con il presente Statuto.

Per il riconoscimento da parte del Sindacato, tali Gruppi devono notificare allo stesso la loro costituzione. Devono altresì trasmettere al Sindacato il proprio Statuto nonché l'elenco degli Agenti che hanno aderito alla costituzione del Gruppo.

Il riconoscimento dei Gruppi è competenza della Giunta Esecutiva Nazionale.

I Gruppi dovranno comunicare al Sindacato le eventuali modifiche del loro statuto e annualmente l'elenco nominativo dei loro iscritti.

I Presidenti dei Gruppi riconosciuti dalla Giunta Esecutiva Nazionale formano il Comitato dei Gruppi Aziendali di cui all'art. 16.

Art. 16

— *Comitato dei Gruppi Aziendali* — I Presidenti dei Gruppi riconosciuti a norma del precedente articolo formano il Comitato dei Gruppi Aziendali, che ha la funzione di cementare i vincoli associativi fra gli aderenti ai Gruppi stessi. Il Comitato deve tenere costantemente informati i propri componenti sull'attività del Sindacato.

Il Comitato elegge, fra i propri componenti, un Presidente ed un Vice-Presidente che fanno parte della Giunta Esecutiva Nazionale. Il Presidente ed il Vice-Presidente trasferiscono in seno alla Giunta Ese-

cutiva Nazionale le istanze del Comitato; lo informano sull'attività del Sindacato e vigilano sull'esecuzione delle delibere degli organi associativi.

Il Comitato elegge, inoltre, tre componenti del Comitato Centrale.

Per la convocazione e la validità delle riunioni devono essere osservate le norme dell'art. 22, ad eccezione dei termini di convocazione che vengono ridotti di quattro giorni.

In caso di impedimento, il voto può essere delegato ad altro componente dello stesso Gruppo.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente e/o del Vice-Presidente, il Comitato procederà a nuove elezioni.

Art. 17

— *Composizione del Congresso Nazionale* — Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai Segretari delle Sezioni Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra gli iscritti della Sezione stessa;
- b) dai Presidenti dei Gruppi Aziendali e Interaziendali riconosciuti o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra gli iscritti del Gruppo stesso;
- c) da delegati delle Sezioni Provinciali eletti nelle rispettive Assemblee in ragione di un delegato ogni 15 iscritti o frazione non inferiore a 10. In caso di impedimento, è ammessa la delega ad altro componente della stessa Sezione.

Ogni componente non può avere più di due deleghe. Qualsiasi altro iscritto ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, con facoltà di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

Art. 18

— *Convocazione del Congresso Nazionale* — Il Congresso Nazionale deve riunirsi in via ordinaria una volta ogni due anni. Deve riunirsi in via straordinaria ogni volta che il Comitato Centrale ne ravvisi la opportunità ovvero quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta motivata e sottoscritta alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Qualora prima della scadenza del biennio normale si riunisca un Congresso straordinario, il nuovo Congresso ordinario deve riunirsi entro la scadenza del biennio normale. Se il Congresso straordinario comporta anche il rinnovo delle cariche sociali, il Congresso ordinario deve riunirsi nel biennio successivo computato dalla data di chiusura del Congresso straordinario.

La convocazione del Congresso Nazionale è fatta mediante avviso spedito almeno trenta giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a quindici giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

Art. 19

— *Norme del Congresso* — Il Congresso nomina:

- a) il Presidente;
 - b) due vice-Presidenti;
 - c) il Segretario;
 - d) la Commissione di Scrutinio formata di almeno tre componenti.
- Le adunanze sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Delle adunanze del Congresso si redige apposito verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario del Congresso.

Art. 20

— *Attribuzioni del Congresso Nazionale* — Il Congresso Nazionale stabilisce l'indirizzo generale del Sindacato. In particolare:

- a) delibera sulla relazione morale e finanziaria della Giunta Esecutiva Nazionale;
- b) elegge 20 componenti del Comitato Centrale, scelti tra gli iscritti, di cui tre in rappresentanza degli Agenti operanti per le gestioni in economia;
- c) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri scelti tra gli iscritti;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, scelti tra gli iscritti;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del Sindacato con le modalità previste dagli artt. 35 e 40.

Il Congresso non può deliberare su materie non segnate all'ordine del giorno.

Art. 21

— *Composizione del Comitato Centrale* — Il Comitato Centrale è composto:

- a) dai Segretari delle Sezioni Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato appartenente alla Sezione stessa;
- b) dal Presidente e dal Vice-Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali o, in caso di impedimento, da loro delegati appartenenti allo stesso Comitato;
- c) da tre componenti eletti dal Comitato dei Gruppi Aziendali o, in caso di impedimento, da loro delegati appartenenti allo stesso Comitato;
- d) da 20 componenti eletti dal Congresso Nazionale di cui tre in rappresentanza degli Agenti operanti per le gestioni in economia. I componenti eletti dal Congresso non possono rilasciare delega per la partecipazione al Comitato Centrale.

Ogni componente del Comitato non può avere più di una delega.

Il Comitato si intende costituito dopo quindici giorni dalla chiusura del Congresso Nazionale anche se non siano stati comunicati i nominativi dei componenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Fino alla elezione del Segretario Nazionale da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, il più anziano di età dei componenti eletti dal Congresso Nazionale, assume la funzione di Segretario reggente.

Art. 22

— *Convocazione del Comitato Centrale* — Il Comitato Centrale è convocato dalla Segreteria di propria iniziativa, oppure su richiesta motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno venti giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a dieci giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta di coloro che hanno diritto a parteciparvi.

Il Comitato dovrà riunirsi almeno due volte all'anno.

Art. 23

— *Attribuzioni del Comitato Centrale* — Spetta al Comitato Centrale:

- a) sviluppare la politica deliberata dal Congresso Nazionale tramite la Giunta Esecutiva Nazionale e vigilare sulla sua corretta attuazione;
- b) eleggere, fra i propri componenti, la Giunta Esecutiva Nazionale. I membri della Giunta vengono eletti con la maggioranza assoluta dei componenti il Comitato Centrale e con la maggioranza semplice dopo la terza votazione;
- c) ratificare l'elezione del Segretario Nazionale qualora essa avvenga al di fuori della Giunta Esecutiva Nazionale, entro venti giorni;
- d) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo nonché la relazione morale e finanziaria disposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- e) adempiere tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dallo Statuto, anche delegandole alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 24

— *Giunta Esecutiva Nazionale* — La Giunta Esecutiva Nazionale è formata da 15 componenti compreso il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali che ne fanno parte di diritto. Due dei componenti la Giunta dovranno essere scelti fra gli Agenti operanti per le gestioni in economia.

Non possono far parte della Giunta Esecutiva Nazionale più di tre componenti che ripetano il mandato da una stessa impresa o gruppo di imprese.

Le riunioni della Giunta sono valide quando siano presenti almeno dieci componenti.

Non sono ammesse deleghe, salvo che per il Presidente ed il vice-Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali.

La Giunta è convocata dal Segretario di propria iniziativa, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata al Segretario stesso. La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

Art. 25

— *Attribuzione della Giunta Esecutiva Nazionale* — Spetta alla Giunta Esecutiva Nazionale:

- a) attuare la politica associativa deliberata dal Congresso Nazionale secondo le direttive emanate dal Comitato Centrale;
- b) stipulare accordi e contratti collettivi a carattere nazionale salvo ratifica del Comitato Centrale;
- c) eleggere il Segretario Nazionale scegliendolo fra i suoi componenti o fra gli iscritti. La elezione del Segretario Nazionale al di fuori della Giunta deve essere ratificata dal Comitato Centrale entro venti giorni. Il Segretario Nazionale viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Giunta e con la maggioranza assoluta dopo la terza votazione;
- d) eleggere tre vice-Segretari scegliendoli tra i suoi componenti di cui uno fra gli Agenti che ripetono l'incarico da una impresa di assicurazione tramite un'agenzia a gestione in economia. La Giunta deve deliberare quale di essi deve assumere il vicariato del Segretario in caso di impedimento. In caso di suo impedimento ne eserciterà le funzioni il vice-Segretario Nazionale con maggiore anzianità di età. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei vice-Segretari si procederà a nuova elezione. I vice-Segretari vengono eletti con la maggioranza assoluta dei componenti la Giunta; dopo la terza votazione sarà sufficiente la maggioranza semplice;
- e) coadiuvare la Segreteria nell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Centrale;
- f) designare i rappresentanti del Sindacato in enti ed organismi;
- g) eleggere i componenti delle commissioni, fissandone i compiti;
- h) deliberare gli investimenti di capitale sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) fissare la misura del contributo sindacale annuale, sentito il parere del Comitato Centrale;
- l) decidere, in sede di appello, sulla accettazione delle domande di iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 5;
- m) emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto, sentito il parere del Comitato Centrale;

- n) amministrare il fondo comune del Sindacato;
- o) informare di volta in volta i Segretari delle Sezioni Provinciali sugli argomenti trattati e sulle deliberazioni prese;
- p) pronunciare la esclusione degli iscritti nei casi previsti dallo Statuto ed adempiere tutte le funzioni che le siano state demandate dal Comitato Centrale;
- q) nominare la Commissione di Verifica Poteri i cui compiti sono previsti dal Regolamento; Commissione formata di almeno tre membri.

La Giunta Esecutiva Nazionale può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Comitato Centrale con riserva di ratifica da parte di questo entro trenta giorni.

Art. 26

— *Segreteria Nazionale* — La Segreteria Nazionale, composta dal Segretario e dai Vice-Segretari Nazionali, cura la esecuzione delle delibere del Comitato Centrale e della Giunta Esecutiva Nazionale e dirige i servizi del Sindacato.

Il Segretario Nazionale presiede il Comitato Centrale e la Giunta Esecutiva Nazionale. Ha la rappresentanza del Sindacato di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di cessazione dalla carica del Segretario, la Giunta Esecutiva Nazionale procederà a nuova elezione.

Art. 27

— *Collegio dei Probiviri — Composizione* — Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque componenti effettivi e da tre supplenti.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'appartenenza alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 28

— *Collegio dei Probiviri — Funzioni* — È compito del Collegio dei Probiviri di esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a) la disciplina sindacale;
- b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.

Rientra nei compiti dei Probiviri decidere, secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra iscritti o fra iscritti ed organi collegiali.

Il Collegio agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti.

Art. 29

— *Collegio dei Probiviri — Sanzioni disciplinari* — Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;

- b) la deplorazione;
- c) la sospensione dal Sindacato da tre a dodici mesi;
- d) la espulsione dal Sindacato.

Art. 30

— *Collegio dei Probiviri — Procedimento* — Il Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza. Le decisioni del Collegio sono valide quando siano presenti almeno i quattro quinti dei suoi componenti.

In caso di impedimento, i supplenti subentrano agli effettivi in ordine di graduatoria di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Collegio, entro 5 giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati ed al Sindacato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui all'art. 28, primo comma, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta Esecutiva Nazionale che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta a semplice maggioranza.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva, la Giunta Esecutiva Nazionale deve darne comunicazione agli interessati.

Art. 31

— *Collegio dei Revisori dei Conti* — Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi, fra i quali viene eletto il Presidente e da due componenti supplenti.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, esercitando la sua funzione in qualsiasi momento.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Sindacato, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto patrimoniale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; inoltre, con apposita relazione, esprime il proprio giudizio sul conto consuntivo e sul conto preventivo predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro.

I Revisori devono assistere alle adunanze del Comitato Centrale e possono assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale quando all'ordine del giorno siano riportate questioni di carattere amministrativo e riguardanti la situazione patrimoniale.

I Revisori che, senza giustificato motivo, non assistano alle assemblee o — durante un esercizio sociale — a due adunanze del Comitato Centrale, decadono dall'ufficio.

TITOLO IV — DIPENDENTI DEL SINDACATO

Art. 32

La Segreteria Nazionale, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale, assume i dipendenti determinandone le qualifiche, compiti e trattamento economico.

La qualifica di iscritto è incompatibile con quella di dipendente del Sindacato.

Le funzioni di segretario verbalizzante del Congresso Nazionale, del Comitato Centrale, della Giunta Esecutiva Nazionale e del Comitato dei Gruppi Aziendali possono essere assunte da dipendenti del Sindacato, su designazione della Segreteria Nazionale.

TITOLO V — FONDO COMUNE

Art. 33

Il Fondo comune è costituito:

- a) dagli immobili, mobili ed altre attività del Sindacato e dell'ANA;
- b) dai contributi sindacali;
- c) dalle eventuali erogazioni e dai lasciti;
- d) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali.

Esso viene amministrato secondo le norme dell'art. 25, lettere h, i) ed n).

TITOLO VI — NORME GENERALI

Art. 34

— *Tutela dell'attività sindacale* — Il Sindacato, su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, presta assistenza legale e finanziaria agli iscritti danneggiati per la loro attività sindacale.

Art. 35

— *Votazioni* — Le votazioni negli organi collegiali, avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, oppure per divisione.

Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali di ogni ordine e grado e per la designazione ad incarichi o commissioni, devono avvenire a scrutinio segreto.

Le delibere degli organi collegiali sono prese a maggioranza di voti, salvo il caso in cui il presente Statuto disponga in modo diverso. Ai fini del calcolo della maggioranza dei votanti, non si computano gli astenuti e le schede bianche. Qualora la votazione avvenga in modo

paese, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per modificare lo Statuto del Sindacato occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento del Sindacato occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Congresso Nazionale.

Quando si procede alla elezione di persone a cariche od incarichi, in caso di parità di voti, è eletto colui che ha maggiore anzianità di età.

Art. 36

— *Scrutatori* — Per ogni riunione degli organi collegiali nelle quali si dovesse procedere a votazione con scrutinio, saranno nominati almeno tre scrutatori i quali dovranno controllare eventuali deleghe, controfirmare le schede di votazione e redigere e firmare verbale della votazione stessa.

Le votazioni delle Assemblee Provinciali e delle Giunte Esecutive Provinciali sono valide anche se non vengono nominati gli scrutatori, purché le operazioni di scrutinio vengano effettuate alla presenza della maggioranza dei votanti.

Art. 37

— *Sostituzione dei componenti elettivi* — Quando un componente elettivo di organi collegiali cessa dalla carica prima che termini il suo incarico, salvo quanto diversamente previsto, viene sostituito dal successivo in graduatoria. In caso di parità prevale colui che ha maggiore anzianità di età.

I componenti così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'incarico in cui sono subentrati.

Art. 38

— *Decadenza delle cariche per assenza ingiustificata* — I componenti di organi collegiali e di commissioni che, senza giustificazione, non intervengono a più di due sedute, sono dichiarati decaduti dalla carica dalla Giunta Esecutiva competente.

Art. 39

— *Durata delle cariche* — Salvo le eccezioni di cui agli artt. 37 e 38 e quanto di seguito disposto, tutte le cariche hanno la durata di due anni e coloro che le rivestono sono rieleggibili. Nel caso siano trascorsi due anni, le cariche si intendono automaticamente prorogate fino alla prima riunione degli organi rispettivamente competenti alle relative nomine, che dovrà essere indetta entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza del biennio.

Tutte le cariche decadono con la convocazione del Congresso Nazionale che preveda le elezioni, ad eccezione della Giunta Esecutiva

Nazionale che rimane in carica fino all'apertura del Congresso.

Entro 10 giorni dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione del Congresso Nazionale, le Sezioni Provinciali devono provvedere al rinnovo delle cariche ed alla elezione dei delegati previsti dall'art. 12 lettera d).

Il Comitato dei Gruppi Aziendali dovrà parimenti riunirsi e procedere sia al rinnovo delle cariche, sia alla designazione dei componenti del Comitato Centrale previsti dall'art. 21.

I nominativi degli eletti e dei delegati devono pervenire al Sindacato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quinto giorno precedente la data di apertura del Congresso.

Art. 40

— **Scioglimento del Sindacato** — Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento del Sindacato, nomina i liquidatori ed approva le norme secondo le quali il fondo comune va diviso, osservate le disposizioni di legge.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

CONGRESSO NAZIONALE - ELEZIONE DEI DELEGATI

Art. 1 — L'assemblea provinciale per il rinnovo delle cariche o per l'elezione dei delegati al congresso deve essere effettuata entro i dieci giorni successivi al ricevimento dell'avviso di convocazione del congresso nazionale.

Tale termine viene ridotto della metà in caso di convocazione urgente.

Le copie dell'avviso di convocazione e del verbale dell'assemblea devono essere spedite entro 3 giorni con lettera raccomandata, a cura del segretario provinciale eletto, alla segreteria nazionale del sindacato per l'accertamento della validità. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dai vice segretari provinciali.

L'effettuazione dell'assemblea e l'invio dei relativi verbali fuori dei termini previsti non consentono agli eletti di partecipare al congresso con diritto di voto.

Art. 2 — La commissione di scrutinio, nel caso previsto dall'art. 36 - 1 comma dello statuto, o il segretario provinciale uscente, nel caso previsto dall'art. 36 - II comma dello statuto, dovrà accertare la validità dei diritti sociali degli elettori (art. 7 - II comma dello statuto) e la validità delle deleghe.

Procederà quindi allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti.

Art. 3 — L'elezione delle cariche sindacali e dei delegati al congresso deve essere effettuata in due distinte votazioni.

GRUPPI AZIENDALI

Art. 4 — I gruppi aziendali o interaziendali riconosciuti, entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione del Congresso, devono comunicare alla segreteria del sindacato il nominativo del proprio presidente che in tale sua qualità parteciperà ai lavori congressuali.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI

Art. 5 — I poteri, le attribuzioni o la composizione del Congresso Nazionale sono previsti dagli articoli 17, 18, 19 e 20 dello statuto.

Art. 6 — I delegati debbono esibire al loro arrivo la tessera di partecipazione al congresso. Tessera di diverso colore viene rilasciata ai congressisti che partecipano solo con facoltà di parola. Nel locale del congresso deve essere predisposto un settore distinto per i congressisti aventi diritto al voto.

Art. 7 — La commissione per la verifica dei poteri, nominata dalla giunta esecutiva nazionale di norma almeno 30 giorni prima della data di convocazione del congresso, deve riunirsi almeno il giorno precedente all'apertura dei lavori congressuali.

Essa ha il compito di procedere al controllo delle deleghe, all'esame ed alla convalida dell'elenco ufficiale dei segretari delle sezioni provinciali, dei presidenti dei gruppi aziendali e dei delegati delle sezioni provinciali, di decidere sulle ammissibilità del congresso nei casi di contestazione, di autorizzare il trasferimento di delega secondo quanto previsto dall'art. 18 dello statuto, nonché di verificare il numero dei presenti ed il numero dei voti, qualora per le votazioni sia richiesta una maggioranza qualificata.

LAVORI DEL CONGRESSO

Art. 8 — Il congresso è convocato dalla giunta esecutiva nazionale che ne fissa l'ordine del giorno.

Art. 9 — Nei casi previsti dal secondo periodo del primo comma dell'art. 18 dello statuto il congresso deve essere tenuto entro 60 giorni.

Art. 10 — Il segretario nazionale uscente dichiara aperto il congresso, il quale procede immediatamente alla nomina dell'ufficio di presidenza. Questo è composto dal presidente, da due vice-presidenti e dal segretario.

Art. 11 — L'ufficio di presidenza propone al congresso la nomina della commissione di scrutinio. L'incarico di membro della commissione di scrutinio è incompatibile con quello di candidato. L'Ufficio di presidenza può inoltre proporre la costituzione di una commissione, composta di almeno cinque membri, per la raccolta e l'esame delle istanze congressuali e per la formulazione della mozione conclusiva. Tale commissione designa un relatore che riferirà al congresso. Le votazioni relative avvengono per alzata di mano.

Art. 12 — Esperite le formalità di rito si inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno. I congressisti che intendono prendere la parola devono iscriversi presso la presidenza del congresso. La parola viene concessa nell'ordine di iscrizione.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla relazione della giunta esecutiva nazionale. Coloro che chiedono la parola per mozione d'ordine hanno immediato diritto alla parola alla fine dell'intervento del delegato che sta parlando, sempreché il loro intervento riguardi la procedura o questione in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

La mozione d'ordine deve essere presentata per iscritto o verbalmente all'ufficio di presidenza, che ne accerta l'ammissibilità e decide al riguardo.

Spetta inoltre all'ufficio di presidenza decidere se porre o meno la questione alla votazione dell'assemblea. In tal caso, sulla mozione di ordine presentata hanno diritto di parola un congressista a favore e uno contro.

Art. 13 — La durata degli interventi può essere fissata dalla presidenza del congresso, tenuto conto del numero degli iscritti a parlare. La chiusura delle iscrizioni a parlare viene determinata dalla presidenza, tenuto conto dello svolgimento dei lavori congressuali.

ELEZIONI

Art. 14 — L'elezione dei componenti del comitato centrale, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti, si effettua su due schede distinte di diverso colore.

Art. 15 — Le elezioni si svolgono con liste multiple e con lista unica, con voto di lista o con diritto di scelta tra i candidati alle varie liste.

L'accettazione delle candidature deve essere esplicitamente dichiarata, a nome o per conto dei candidati, da presentatori della lista.

Art. 16 — Ogni candidato potrà far parte di una sola lista. I candidati non possono sottoscrivere per la presentazione alcuna lista. Le liste sono valide se presentate da almeno trentacinque delegati aventi diritto al voto. Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore a quello degli eleggibili e non inferiore a 10.

Art. 17 — Il voto si può esprimere segnando sulla scheda il numero che contraddistingue la lista prescelta, nel qual caso i voti si intendono attribuiti a tutti i candidati della lista, o segnando i nominativi scelti tra le varie liste. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato. In caso di ulteriore parità risulta eletto chi ha maggiore età.

Art. 18 — L'elezione del collegio dei probiviri o del collegio dei revisori dei conti avviene con lo stesso sistema previsto per l'elezione del comitato centrale.

I primi nominativi della graduatoria, nel numero previsto dagli art. 28 - 32 dello statuto, vengono dichiarati membri effettivi, i primi due esclusi, membri supplenti rispettivamente degli organi nei quali sono stati eletti.

Art. 19 — La presentazione delle liste dovrà essere effettuata a cura di due presentatori, entro le ore 17 del giorno precedente quello delle votazioni, presso la commissione di scrutinio.

Art. 20 — La commissione di scrutinio incaricata dell'accettazione delle liste e delle candidature, verifica che le liste e le candidature siano state presentate in termini, che

abbiano tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento e assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 21 — Nel caso di errori o di irregolarità la commissione di scrutinio assegna ai presentatori un termine di non oltre un'ora perché provvedano alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, la commissione trasmette le liste all'ufficio elettorale per la stampa e la successiva distribuzione ai delegati.

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Art. 22 — La commissione di scrutinio è formata da almeno 9 componenti. Al termine delle operazioni di verifica delle liste dei candidati vengono istituiti almeno tre seggi elettorali.

Ad ogni seggio verranno assegnati tre membri della commissione, i quali designeranno un componente quale presidente.

Art. 23 — La commissione controlla che tutte le schede rechino il timbro del Sindacato, che siano predisposti gli elenchi degli aventi diritto al voto, le urne, in numero di due per ogni seggio, che dovranno servire per le distinte votazioni e che dovranno essere da loro sigillate, il tabellone per il controllo dei voti.

Art. 24 — All'ora fissata dalla presidenza del congresso, inizieranno le operazioni di voto. Ogni delegato si reca al seggio elettorale assegnatogli e consegna la sua tessera. Uno dei membri dell'ufficio, accertata la regolarità della tessera, legge il nome, ed il terzo membro del seggio appone la sua firma sull'elenco dei delegati a fianco del nominativo segnato. Il presidente depone le schede nelle urne.

Art. 25 — Il presidente del seggio, all'ora fissata dalla presidenza del congresso, dichiara chiuse le votazioni. Indi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso. L'elenco firmato deve essere allegato al verbale dell'assemblea.

Art. 26 — Il presidente inizia quindi le operazioni di scrutinio:

a) - estrae dall'urna una per volta, le schede, ne controlla la regolarità ed annuncia il nome dei candidati votati;

b) - i due membri della commissione registrano separatamente i voti. Lo spoglio verrà effettuato prima per le schede per l'elezione dei componenti del comitato centrale e successivamente per le schede delle elezioni del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti.

Art. 27 — Sono nulle:

a) - le schede in cui l'elettore si sia fatto riconoscere o che contengano segni destinati a tal fine;

b) - le schede che esprimano voti per un numero di candidati maggiori di quello precisato dal presente regolamento;

c) - le schede che esprimano voti a favore dei candidati non inclusi nelle liste ufficiali.

Art. 28 — Sopra tutte le contestazioni e controversie che si sollevino intorno alle operazioni di voto e sulla nullità delle schede si pronuncia, a maggioranza semplice, la commissione elettorale riunita. Nel verbale si deve far menzione dei voti contestati e delle decisioni adottate.

Art. 29 — Tutte le schede, separate tra loro valide e nulle, devono essere chiuse in una busta e unite al verbale.

Art. 30 — Delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere redatto un verbale in duplice copia, che va firmato dai presidenti dei seggi elettorali e consegnato alla presidenza del congresso per essere allegato al verbale dell'assemblea.

COMITATO CENTRALE

Art. 31 — Il comitato centrale, dopo ogni congresso che prevede il rinnovo delle cariche, deve essere convocato a cura del segretario reggente (che lo presiede fino alla nomina del segretario nazionale) entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori congressuali, per procedere all'elezione dei componenti la giunta esecutiva nazionale.

Art. 32 — Le votazioni, a norma degli artt. 23 lett. b) e 24 dello statuto, avvengono senza presentazione di liste né di candidature.

La prima votazione si effettua segnando sulla scheda un numero di candidati non superiore agli eleggibili. Nelle successive, le votazioni si effettuano segnando sulla scheda un numero di candidati non superiore alla differenza fra gli eletti e gli eleggibili.

In caso di parità di voti all'ultima votazione risulta eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato. In caso di ulteriore parità risulta eletto chi ha maggiore età.

Art. 33 — Il comitato centrale deve essere convocato almeno due volte all'anno. Nel caso che la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti la riunione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 34 — In apertura dei lavori deve essere letto ed approvato il verbale della seduta precedente. Indi il Segretario nazionale deve dare comunicazioni delle riunioni della giunta esecutiva.

La ratifica sulle deliberazioni prese con procedura di urgenza, ed il parere sull'attività della giunta esecutiva si esprime attraverso una mozione presentata da componenti del comitato centrale e posta in votazione secondo le modalità previste dall'art. 35 dello statuto.

Art. 35 — La discussione sulla relazione e sui vari punti all'ordine del giorno, si svolgerà secondo le norme previste dagli artt. 11 e 12 del regolamento.

Art. 36 — Il segretario nazionale ha facoltà di far intervenire alle adunanze del comitato centrale, dipendenti del Sindacato, membri di commissioni estranee al comitato centrale o esperti per le particolari materie in discussione.

Art. 37 — Le assenze dalle adunanze del comitato centrale devono essere giustificate. Per ogni assenza non giustificata il segretario nazionale provvede al richiamo scritto. I componenti del comitato centrale sono tenuti ad essere presenti per tutta la durata delle riunioni, provvedendo nel caso di giustificato impedimento a comunicarlo preventivamente al segretario nazionale. Nel caso di abbandono dei lavori senza la suddetta preventiva comunicazione l'interessato verrà considerato assente ingiustificato.

Art. 38 — Il comitato centrale deve deliberare sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo a norma dell'art. 23 lettera d) dello statuto.

Art. 39 — Il verbale delle riunioni del comitato deve essere spedito entro 90 giorni ai suoi componenti.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 40 — I lavori della giunta esecutiva si svolgono secondo norme che vengono fissate di volta in volta dalla segreteria nazionale.

Almeno trenta giorni prima delle date previste dall'art. 38 del regolamento, deve predisporre i bilanci di previsione e consuntivo e sottoporli al parere del collegio dei revisori dei conti.

Art. 41 — Prima di ogni delibera che sia subordinata al potere ed alla ratifica del comitato centrale — art. 23 lettera d) art. 25 lettere b) c) h) i) m) dello statuto — deve predisporre una relazione illustrativa e diramarla almeno dieci giorni prima della riunione del comitato centrale.

Art. 42 — Circa le assenze e l'abbandono dei lavori valgono le norme previste dell'art. 36 del regolamento.

Art. 43 — Nel caso previsto dall'articolo 24 ultimo comma dello statuto, la riunione della giunta deve essere tenuta entro 15 giorni.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 44 — Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio consuntivo e di previsione predisposti dalla giunta esecutiva nazionale.

Sui bilanci e sugli investimenti di capitale deve esprimere il proprio parere attraverso una relazione scritta da far pervenire al Sindacato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.